



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

(Articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 del 27/03/2026

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU e TARI, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate tributarie, limitatamente a IMU e TARI, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, notificati entro il 31/12/2025, divenuti esecutivi e non ancora iscritti a ruolo coattivo, i quali possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese e di notificazione degli atti, nonché gli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificate entro il 31/12/2023, i quali possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, nonché gli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- da un'ingiunzione di pagamento affidata al concessionario e notificata entro il 31/12/2023 e può riguardare il singolo debito incluso nella stessa;
- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, notificati entro il 31/12/2025, divenuti esecutivi e non ancora iscritti a ruolo coattivo.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna emesse dalla Corte dei conti, nonché i debiti diversi dai tributi locali e quelli non espressamente previsti nel presente regolamento.

4. Il soggetto, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che gestisce le attività coattive per conto dell'Ente (da ora in poi Concessionario), su istanza del debitore, comunica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (ovvero entro 5 giorni in caso di istanza on line), l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

5. Le istanze indirizzate al concessionario (Soget spa), dovranno essere trasmesse utilizzando la specifica sezione del sito "Portale del Contribuente", sia per interrogare la propria posizione debitoria che per presentare la domanda di definizione agevolata, su piattaforma web dello stesso concessionario. I soggetti interessati dovranno utilizzare la piattaforma web del sito www.sogetspa.it, accedendo sia in area riservata (con le credenziali Spid o Cie) che pubblica (ovvero senza necessità di pin o password), e acquisire il relativo

prospetto informativo documentale che sarà trasmesso al contribuente sull'indirizzo mail inserito al momento dell'interrogazione, entro 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta. Con le medesime modalità potranno presentare la domanda di definizione agevolata. Resta ferma la possibilità di recarsi presso gli sportelli della SO.G.E.T. attivi su tutto il territorio nazionale, nonché mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del Concessionario.

6. Le istanze indirizzate al Comune (solo nel caso di accertamenti esecutivi) dovranno essere trasmesse al protocollo dell'Ente in via telematica all'indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it o in modalità cartacea con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo o attraverso raccomandata A/R. In quest'ultima ipotesi farà fede la data di ricezione del protocollo NON la data del timbro postale.

Sarà messa a disposizione dei soggetti interessati apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente e presso l'ufficio Tributi.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, entro il 30/06/2026, sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Concessionario o del Comune ovvero presso lo sportello del Concessionario o del Comune, allegando prospetto dei carichi definibili di cui all'articolo 2 comma 4 del presente regolamento, con le modalità definite all'articolo 2 comma 5 del presente regolamento e dichiarando il numero delle rate, in conformità al successivo comma 2, con cui intende estinguere il debito. All'istanza dovranno obbligatoriamente essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e il prospetto dei carichi da definire.

2. Il Comune o il concessionario entro il 30/09/2026, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero, in rate secondo i criteri previsti dall'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate tributarie, approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 30/09/2020:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;

h) da euro 20.000,01 a euro 40.000,00: fino a quarantotto rate mensili;

i) da euro 40.000,01 a euro 60.000,00: fino a sessanta rate mensili;

j) Oltre 60.000,01: fino a settantadue rate mensili;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Costituiscono causa di esclusione dalla definizione agevolata:
 - la presentazione della domanda di definizione oltre il termine del 30/06/2026;
 - la mancata allegazione del documento di riconoscimento e/o del prospetto dei carichi da definire ;
 - la mancata firma dell'istanza;

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni fiscali di pagamento ed agli avvisi di accertamento di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte dei resistenti (Comune e Concessionario) della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dalle parti, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia delle parti, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo) e di cui all'articolo 10 delle preleggi (salvo diversa previsione statutaria).

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.